



409/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 20/05/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Andrea Botta per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79889 del registro di
Segreteria, promosso dal Sig. XX rap-
presentato e difeso dall'Avv. Gianpiero Fabrizi
(FBRGPR63B06A269J) ed elett.te dom.to presso il suo
Studio in (03100) Frosinone, Via Domenico Antonio
Guglielmi, n. 21 (dichiara di voler ricevere le co-
municazioni e/o notificazioni inerenti al presente
giudizio, ai seguenti recapiti: fax 0775290402; pec
gianpierofabrizi@mypec.eu);

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Mangiapane ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 con conseguente applicazione dell'aliquota fissa del 44%.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato di aver già provveduto a rideterminare la pensione del ricorrente conformemente a quanto disposto dalle SS.RR, con l'applicazione del 2,44 per cento, e gli arretrati sono stati corrisposti con la rata di febbraio 2024 (ed ha prodotto agli atti di causa la relativa documentazione).

Ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica concernente l'applicazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Le spese di lite vanno compensate tra le parti. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.08.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.08.2024 15:12:13
GMT+01:00

